



**ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA**

**SEZIONE SPECIFICA DEL
Modello Organizzativo
ai sensi del D.Lgs. 231/01**

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(redatto in attuazione della Legge 190/2012 e secondo quanto previsto nel “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA) approvato dalla CIVIT il 13 settembre 2013 e aggiornato con Determinazione n° 12/2015 emanata dall’ANAC)

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
oo	Piano di Prevenzione della Corruzione	Consiglio	



SOMMARIO

CONTESTO SOCIETARIO	4
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
1.1 Premessa	5
1.2 Il Piano Nazionale Anticorruzione applicato agli Enti Pubblici Economici	8
2. CONTESTO ESTERNO.....	10
3. CONTESTO INTERNO.....	10
4. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE.....	12
4.1 L'Autorità Nazionale Anticorruzione	12
4.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica	13
4.3 Il Responsabile dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione	13
5. APPROCCIO METODOLOGICO	15
5.1 Il "rischio"	15
5.2 La gestione del rischio	18
5.3 La valutazione del rischio	21
5.4 Definizione dell'approccio di prevenzione del rischio.....	27
6. CATALOGO REATI.....	28
6.1 Peculato (art. 314 C.P.)	28
6.2 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.)	28
6.3 Malversazione a danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis C.P.)	29
6.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.P.)	29
6.5 Concussione (art. 317 C.P.)	29
6.6 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322-bis C.P.)	29
6.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C.P.)	30
6.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.)	30
6.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.)	30
6.10 Abuso d'ufficio (art. 323 C.P.)	31
6.11 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 C.P.)	31
6.12 Rilevazione e utilizzazione d'invenzioni di segreti di ufficio (art. 326 C.P.)	31
6.13 Rifiuto di atti di ufficio (art. 328 C.P.)	31
6.14 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 331 C.P.)	32
6.15 Sottrazione o danneggiamento di cose (art. 334 C.P.)	32
6.16 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose (art. 335 C.P.)	32
6.17 Traffico di influenze illecite (346 bis C.P.)	32
6.18 Turbata libertà degli incanti (353 C.P.)	33
6.19 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353bis C.P.)	33
6.20 Astensione dagli incanti (354 C.P.)	33
6.21 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355 C.P.)	33
6.22 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.)	33
6.23 Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile)	34
7. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE.....	35



8. REGOLE DI CONDOTTA SPECIFICHE DA OSSERVARE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO IN RELAZIONE ALLA REALTA' AZIENDALE	37
8.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	37
8.2 Rapporti con i fornitori di beni e servizi.....	38
8.3 Rapporti con i dipendenti e collaboratori per acquisizione e progressione del personale	38
8.4 Rapporti con soggetti a cui conferire incarichi all'interno dell'Ente -inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ex D.Lgs. 39/2013	39
9. DIFFUSIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL CONTESTO AZIENDALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	42
9.1 Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione.....	42
9.2 Adozione di specifiche attività di formazione del personale	42
10. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	44
11. LE MISURE DI CARATTERE TRASVERSALE	46
11.1 Programma Triennale della Trasparenza	46
11.2 Informatizzazione dei processi	46
11.3 L'accesso telematico - Accesso Civico	47
12. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI.....	48
13. RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012	49



CONTESTO SOCIETARIO

L'Associazione dei Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia (di seguito anche Associazione o Ente) è stata costituita ai sensi e per gli effetti del D.P.R.G. 83/Pres. del 31 marzo 2009 per coordinare le attività dei Consorzi di Bonifica della Regione: Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, Pianura Isontina, Ledra-Tagliamento e Cellina-Meduna.

Con D.P.R.G. 204/Pres. del 22 ottobre 2014 il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana e il Consorzio di bonifica Ledra –Tagliamento sono stati soppressi e fusi nel Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

L'Associazione è dotata di personalità giuridica pubblica in quanto struttura stabile di diritto pubblico per la gestione in via esclusiva di servizi in comune fra i Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della Legge Regionale n. 28/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione è soggetta al controllo e alla vigilanza da parte della Regione FVG per quanto previsto dagli artt. 22 e 23 della L.R. 28/2002.

L'Associazione, disponendo di limitate risorse umane, si avvale di figure professionali messe a disposizione dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.



1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Premessa

La Legge 190 del 6 novembre 2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, (di seguito Legge 190/2012) ha introdotto delle norme in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La Legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea dell'ONU il 31 ottobre 2003 e degli art. 20 e 21 della Convenzione Penale della corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

La Convenzione ONU del 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare politiche di prevenzione alla corruzione efficaci e coordinate ed adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione.

Con la Legge 190/2012, l'Italia ha quindi introdotto nel proprio ordinamento un sistema organico di prevenzione alla corruzione su due livelli:

- (i) Livello nazionale – il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) elaborato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)
- (ii) Livello decentrato – Piano Territoriale Anticorruzione (PTPC) elaborato da ogni amministrazione pubblica alla luce delle indicazioni del PNA.

La norma è ispirata al raggiungimento di obiettivi specifici, quali ad esempio:

- ✓ ridurre le opportunità di corruzione;
- ✓ aumentare la capacità di monitorare gli atti che potrebbero generare la corruzione;
- ✓ creare un contesto procedurale sfavorevole alla corruzione.

In attuazione a quanto richiesto dalla Legge 190/12 sono poi stati emanati:



- (i) il DLgs. 39/2013 che disciplina l'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di Amministratore in Enti pubblici e di Enti di diritto privato sottoposti al controllo pubblico nonché lo svolgimento di attività presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo e finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione;
- (ii) il DLgs. 33/2013 che specifica e disciplina in materia di Trasparenza gli adempimenti previsti nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e estende la portata di ulteriori vincoli attraverso i contenuti dell'art. 22 della medesima Legge.

Nello spirito della Legge 190/2012, la Trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'*accountability* con i cittadini anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

Con la Determinazione n° 8/2015 del 17 giugno 2015, denominata "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", l'ANAC ha dissipato i dubbi sull'applicazione della Legge 190/2012 e del DLgs. 33/2013 alle società e agli altri organismi partecipati (tra cui gli Enti Pubblici Economici) dalle amministrazioni locali, definendo in modo dettagliato gli adempimenti ai quali questi soggetti sono sottoposti, secondo la loro differente configurazione giuridica e in base al diverso livello di controllo pubblico.

In buona sostanza, la Determina sopra citata prevede che le società (o gli Enti) che hanno già adottato un modello organizzativo in base al DLgs. 231/2001 devono adeguarlo alla Legge 190/2012 e al PNA, mentre per quelle che non lo hanno adottato, le amministrazioni controllanti devono assicurarsi che lo facciano.

Le misure per la prevenzione della corruzione devono essere inserite nel documento illustrativo del MOG 231 in una sezione specifica e devono essere facilmente identificabili.



Gli Enti Pubblici Economici, ancorché svolgano attività di impresa, sono da ritenersi tra i soggetti destinatari in materia di anticorruzione e trasparenza in quanto Enti che perseguono finalità pubbliche: l'art. 1, commi 59 e 60 della Legge 190/2012 non può che ricevere una interpretazione costituzionalmente orientata volta a ricomprendere nel novero dei soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione anche gli Enti Pubblici Economici atteso che, anche per la natura delle funzioni svolte, essi sono esposti ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire per le pubbliche amministrazioni, per le società e per gli altri enti di diritto privato controllati o partecipati. Diversamente, la normativa genererebbe un'evidente asimmetria applicandosi a soggetti privati, quali le società, che esercitano attività d'impresa, ma non ad enti pubblici che pure svolgono il medesimo tipo di attività.

Peraltro gli Enti Pubblici Economici sono da subito stati inclusi dal Piano Nazionale Anticorruzione tra i soggetti cui applicare le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza della Legge 190/2012. La Delibera dell'ANAC n° 50 del 2013 aveva chiarito l'applicabilità ad essi delle misure di trasparenza, anche se allora limitatamente alle previsioni dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della Legge 190.

Ad ulteriore conferma, è intervenuta la modifica dell'art. 11 del DLgs. N° 33/2013 che al comma 2, lettera a), si riferisce agli *“enti di diritto pubblico non territoriali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati”*, tra cui rientrano gli Enti pubblici economici come precisato dall'ANAC con delibera n° 144 del 2014.

La Determinazione n° 12/2015 deliberata dall'ANAC il 28 ottobre 2015, e denominata *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”* ha precisato ulteriormente l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione conseguente alle modifiche apportate al quadro originario del PNA ad opera di innovazioni legislative e atti interpretativi adottati dall'ANAC.

Viene così fornito un quadro riassuntivo di quanto previsto in capo alle diverse categorie di soggetti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza confermando, come già chiarito dalla Linee Guida approvate dall'ANAC con la Determinazione n° 8/2015, che le società, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici devono adottare misure di prevenzione della



corruzione, anche nella forma di un Piano, ad integrazione delle misure già individuate ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Analogamente la Determinazione n° 12/2015 conferma che gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni e pertanto sono tenuti all'adozione di un Programma per la Trasparenza.

1.2 Il Piano Nazionale Anticorruzione applicato agli Enti Pubblici Economici

In attuazione della Legge 190/2012, l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica dal titolo "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" aggiornato, come detto, dalla Determinazione n° 12/2015.

Il PNA è finalizzato ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione elaborate a livello nazionale ed internazionale ed agevolare la piena attuazione delle misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla legge.

Il PNA obbliga quindi le società e gli enti pubblici economici a partecipazione pubblica a introdurre adeguate misure organizzative e gestionali al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla Legge 190/2012.

Per le società e gli enti che hanno già adottato il Modello ex Dlgs. 231/2001, così come precisato nel PNA alla sezione 2 - Azioni e Misure Generali, è consentito integrare lo stesso MOG, introducendo dei presidi efficaci rivolti ad assicurare la conformità della gestione riguardo a tutti i reati-presupposto previsti dalla Legge 190/2012, sia dal lato attivo che passivo e di identificare tale parte con la dicitura "Piani di prevenzione della corruzione".

In buona sostanza le società e gli enti partecipati dalla pubbliche amministrazioni sono tenuti a:

- ✓ redigere i "Piani di prevenzione alla corruzione" prevedendo specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla legge 190/2012, tra i quali vanno annoverati anche la corruzione tra privati, l'indebita promessa di



PIANO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

Revoo_2016

dare, fare, secondo le metodologie previste dal Dlgs. 231/2001, dalle “Linee Guida” di Confindustria (aggiornate a marzo 2014) e dalle “Linee Guida” dell’ANAC (aggiornate a giugno 2015);

- ✓ assicurare lo svolgimento delle attività in linea con quanto previsto dalla disciplina della Trasparenza (Dlgs 33/2013);
- ✓ prevedere dei flussi informativi adeguati che consentano ai cittadini di avere notizie sull’attività svolta dall’Ente;
- ✓ trasmettere alle pubbliche amministrazioni vigilanti i Piani di Prevenzione della Corruzione e pubblicare gli stessi sul sito internet aziendale;
- ✓ nominare un Responsabile della prevenzione alla corruzione. L’ANAC ritiene debba essere un dirigente della società/ente e non un soggetto esterno. Quando l’Organismo di Vigilanza (OdV) è collegiale e prevede la presenza di un componente interno alla società/ente, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di Responsabile della prevenzione alla corruzione.



2. CONTESTO ESTERNO

L'Associazione dei Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia è nata con l'obiettivo di ottimizzare i livelli di efficienza ed economicità dei Consorzi di Bonifica della Regione FVG e di contenere e coordinare i costi di gestione degli stessi attraverso un lavoro sinergico di razionalizzazione delle attività.

Lo scopo dell'Associazione è anche quello di supportare i singoli Enti interpretando le istanze e le sollecitazioni che provengono dal mondo istituzionale e da quello imprenditoriale per un costante ammodernamento dell'operatività e dei mezzi.

Il "mercato" a cui si rivolge l'Associazione è principalmente la Pubblica Amministrazione, ove assiste e tutela le istanze dei propri Consorziati.

A tal fine favorisce l'attività legislativa e amministrativa dello Stato, della Regione FVG e degli altri Enti Pubblici riguardo all'attività di bonifica e collabora con l'Amministrazione regionale alla formazione di programmi specifici di intervento sul territorio.

3. CONTESTO INTERNO

L'Associazione dispone di 3 dipendenti che si occupano principalmente di 2 uffici: (i) Catasto, (ii) Ambiente e Territorio.

UFFICIO CATASTO

- ✓ svolge, per conto dei Consorzi, attività di elaborazione di dati sia di tipo periodico che contingente, sostituendosi al fornitore di servizi informatici e integrandosi con esso per le attività di supporto.
- ✓ simula elaborazioni e aggregazione di dati a supporto delle attività di progettazione, ragioneria, catasto, attività di consulenza sia di carattere catastale che informativo in genere e produzione di software per la risoluzione di esigenze specifiche.



UFFICIO AMBIENTE E TERRITORIO

- ✓ predisporre ed attuare Piani di sicurezza e coordinamento redatti ai sensi del D. Lgs. 81/2008, mediante l'affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;
- ✓ predisporre la documentazione relativa alle varianti urbanistiche finalizzate all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio nell'ambito dei progetti di trasformazione irrigua e sistemazione idraulica;
- ✓ predisporre la documentazione a supporto dell'iter autorizzativo dei progetti;
- ✓ supporta i professionisti esterni per l'aggiornamento dei piani di classifica e dei piani generali di bonifica;
- ✓ supporta gli uffici tecnici degli associati per la redazione dei progetti di sistemazione idraulica e di trasformazione/realizzazione di impianti irrigui con particolare riferimento agli aspetti progettuali e di quelli ad essi propedeutici urbanistici, paesaggistici ed espropriativi;
- ✓ supporta i tecnici-operativi per la predisposizione degli atti propedeutici all'ottenimento delle autorizzazioni di legge ed all'approvazione da parte degli enti competenti dei progetti;
- ✓ supporta nell'ambito degli interventi di progettazione e/o manutenzione l'individuazione di eventuali vincoli in campo urbanistico e paesaggistico, provvedendo a fornire indicazioni e a redigere cartografia che consenta di definire l'iter autorizzativo propedeutico alla realizzazione degli interventi.

Per la altre attività di carattere Tecnico e Amministrativo l'Associazione, attraverso apposite Convenzioni, si avvale della collaborazione dei Consorzi anche attraverso il distacco del personale.



4. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

4.1 L'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche ANAC) è stata istituita dall'art. 13 del Dlgs. 150/2009.

Per mandato istituzionale l'ANAC svolge attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, promuove l'integrità, la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia della pubblica amministrazione, indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione.

Tale missione istituzionale è il risultato di un quadro normativo che nel tempo ha visto l'evoluzione progressiva di funzioni e compiti.

Dalle competenze originariamente attribuite dal Decreto istitutivo (Dlgs. 150/2009) che prevedeva l'esercizio di funzioni consultive, di regolazione, vigilanza e controllo, la Legge 190/2012 prima e il Dlgs 33/2013 poi, hanno attribuito nuovi compiti e definito nuovi strumenti di intervento con lo scopo di prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti che sono l'espressione di fenomeni corruttivi.

Oltre alla funzione consultiva e di accompagnamento, l'ANAC ha mantenuto le funzioni di indirizzo in materia di trasparenza e ha visto rafforzate quelle di vigilanza e di controllo sul rispetto del sistema della trasparenza anche nei confronti di enti pubblici e privati in controllo pubblico in precedenza esclusi dal novero dei soggetti destinatari degli obblighi.

E' dell'Aprile 2014 l'ultima Relazione annuale sull'attività svolta dall'ANAC che riproduce i risultati raggiunti e le attività di regolazione, valutazione e monitoraggio svolte e dalla quale si sono in parte riprodotte le relative competenze.

Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, sopprimendo l'AVCP e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha



ridisegnato la missione istituzionale dell'ANAC che oggi può essere individuata nella *“prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione”*.

4.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risponde alle esigenze di modernizzazione della pubblica amministrazione italiana e partecipa all'attività di contrasto alla corruzione.

Il Dipartimento, di cui si avvale un Ministro senza portafoglio delegato dal Presidente del Consiglio, promuove le iniziative di riforma dell'amministrazione in direzione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, le competenze dell'ANAC, già CIVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009, sono trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica.

4.3 Il Responsabile dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione

Il Responsabile dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, che può coincidere con il Responsabile per la Trasparenza, normalmente soggetto apicale all'interno dell'azienda, svolge compiti di preparazione del Piano, di monitoraggio sull'attuazione dello stesso, di segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di valutazione (OIV), (quando esistente), all'Autorità Nazionale Anticorruzione del mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.



PIANO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

Revo0_2016

Il Responsabile per la Trasparenza è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Di seguito vengono descritte le specifiche funzioni:

- ✓ elabora la proposta di piano della prevenzione che deve essere adottata dall'organo amministrativo entro il 31 gennaio di ogni anno;
- ✓ definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- ✓ verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- ✓ propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni e di mutamenti dell'organizzazione;
- ✓ verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ✓ individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- ✓ entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione;
- ✓ svolge un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e del monitoraggio del codice di comportamento;
- ✓ è destinatario dei flussi informativi provenienti dai referenti presenti nell'amministrazione e dispone di una linea di report continuativo nei confronti dell'organo di indirizzo politico.



5. APPROCCIO METODOLOGICO

5.1 Il “rischio”

Come previsto dal PNA Allegato 1, per “rischio” si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un evento.

Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Le aree a rischio naturalmente variano a seconda dell'attività svolta dalla società.

La Legge 190/2012 (art. 1 comma 16) individua comunque alcune aree che ritiene comuni alle pubbliche amministrazioni ed alle società da esse partecipate:

- ✓ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del Dlgs. 150/2009;
- ✓ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Dlgs. 163/2006 (Codice degli Appalti);
- ✓ concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- ✓ autorizzazione e concessione.

La rivisitazione del PNA pubblicata dall'ANAC in data 2 novembre 2015, ha previsto che oltre alle “Aree di rischio obbligatorie”, quali quelle sopra evidenziate, ogni società debba verificare l'esistenza di “Aree Specifiche”, degne di essere monitorate, e che saranno in diretta dipendenza rispetto alle peculiarità esistenti nell'attività svolta dalla società.



Inoltre l'ANAC ha individuato ulteriori Aree rispetto a quelle obbligatorie riferite all'attività svolta dalle amministrazioni, società ed enti, a prescindere dall'appartenenza di specifici settori, denominate "Aree Generali" che sono così declinate:

- ✓ Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- ✓ Controlli, verifiche e ispezioni e sanzioni;
- ✓ Incarichi e nomine;
- ✓ Affari legali e contenziosi.

Le Aree mappate all'interno dell'Associazione, tenuto comunque conto della ridotta attività della stessa, sono state le seguenti:

RPNA 01 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE – INCARICHI E NOMINE

RPNA 01.01 Reclutamento

RPNA 01.02 Progressioni di carriera

RPNA 01.03 Conferimenti di incarichi di collaborazione e nomine

RPNA 01.04 Verifica conflitti di interesse/ipotesi di inconferibilità e incompatibilità del personale, dei collaboratori, titolari di cariche

RPNA 01.05 Missioni e rimborsi

RPNA 02 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

RPNA 02.01 Indizione gara d'appalto – definizione dello oggetto dell'affidamento

RPNA 02.02 Indizione gara d'appalto – individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

RPNA 02.03 Requisiti di qualificazione

RPNA 02.04 Requisiti di aggiudicazione

RPNA 02.05 Valutazione delle offerte



PIANO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

Revo0_2016

- RPNA 02.06 Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte
- RPNA 02.07 Procedure negoziate
- RPNA 02.08 Affidamenti diretti
- RPNA 02.09 Revoca del bando
- RPNA 02.10 Redazione cronoprogramma
- RPNA 02.11 Varianti in corso di esecuzione di contratto
- RPNA 02.12 Subappalto
- RPNA 02.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
- RPNA 02.14 Rendicontazione del contratto
- RPNA 03 PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**
- RPNA 03.01 Autorizzazione e certificazioni
- RPNA 03.02 Attività di gestione, controllo e verifiche ispettive
- RPNA 04 PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**
- RPNA 04.01 Gestione omaggi ricevuti
- RPNA 04.02 Ottenimento sgravi fiscali
- RPNA 04.03 Erogazione di contributi o finanziamenti
- RPNA 04.04 Richiesta, acquisizione e/o gestione di sovvenzioni, contributi o finanziamenti
- RPNA 04.05 Incarichi di docenza e formazione
- RPNA 04.06 Attribuzione di borse di studio e/o stage



RPNA 05 GESTIONE DEL PATRIMONIO

RPNA 05.01 Locazione degli immobili

RPNA 05.02 Acquisizione e cessione degli immobili

RPNA 06 GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

RPNA 06.01 Gestione incassi e pagamenti e gestione della cassa economale

RPNA 07 RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO

RPNA 07.01 Richiesta di affidamento e/o finanziamenti e/o aperture di conto corrente

RPNA 08 GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

RPNA 08.01 Gestione del contenzioso.

Per ogni processo, rientrante nelle Aree indagate, è stato predisposto un **PROTOCOLLO** di comportamento

5.2 La gestione del rischio

Gestire il rischio significa attuare una serie di iniziative che permettano di programmare e monitorare le attività svolte dalla società scongiurando possibili rischi di corruzione.

I principi fondamentali consigliati per la corretta gestione dei rischi a cui fa riferimento anche l'Allegato 1 del PNA sono "Principi e Linee Guida UNI ISO 31000:2010" che rappresentano l'adozione nazionale della norma internazionale ISO 31000, elaborata dal Comitato Tecnico ISO/TMB "*Risk Management*".

Si riportano di seguito i Principi per la gestione del rischio (tratti appunto da UNI ISO 31000:2010) di cui all'Allegato 6 del PNA.



Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un'organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire i principi riportati qui di seguito:

a) La gestione del rischio crea e protegge valore

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, *security*, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto e gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, *governance* e reputazione

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalla attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti di cambiamento

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili



Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori di interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenere conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti

g) La gestione del rischio è “su misura”

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali

Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori di interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio

j) La gestione del rischio è dinamica

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attua il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono



k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

5.3 La valutazione del rischio

Le Tabelle di valutazione sotto riportate esprimono le indicazioni dell'Allegato 5 del PNA.

In particolare, nel citato Allegato, viene precisato che:

- a) gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro impegnato nell'analisi;
- b) gli indici di impatto vanno stimati sulla base dei dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'interno dell'Ente;
- c) per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell'Ente che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema di controllo legale, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati dall'Ente). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona nell'Ente. Per la stima della probabilità, quindi, non si rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.



Tabella 1 Allegato 5 PNA

INDICI VALUTAZIONE PROBABILITA'	
DISCREZIONALITA'	N°
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo dagli atti amministrativi	4
E' altamente discrezionale	5
RILEVANZA ESTERNA	N°
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti	5
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	N°
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA	1
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5



VALORE ECONOMICO	N°
Qual'è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	3
Comporta considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	N°
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (esempio pluralità di affidamenti ridotti?)	
No	1
Sì	5
CONTROLLI	N°
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5



Tabella 2 Allegato 5 PNA

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	N°
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere processo (o fase del processo di competenza) nell'ambito della società, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa società occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5
IMPATTO ECONOMICO	N°
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della società o PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o tipologie analoghe?	
No	1
Sì	5



IMPATTO REPUTAZIONALE	N°
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	N°
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non gerente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3
A livello di dirigente d'ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5



Tabella 3 Allegato 5 PNA

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0	Nessuna probabilità
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Molto probabile
5	Altamente Probabile


VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0	Nessun IMPATTO
1	Marginale
2	Minore
3	Soglia
4	Serio
5	Superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

=

Valore Frequenza X Valore Impatto

	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Revo0_2016
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------

5.4 Definizione dell'approccio di prevenzione del rischio

L'Allegato 1 del PNA stabilisce il contenuto minimo del MOG per la prevenzione del rischio-corruzione per gli Enti Pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico ossia:

- a) individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, Legge 190/2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alla funzione dell'ente;
- b) previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- c) previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- d) individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- e) previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse nell'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- f) regolazione delle procedure di aggiornamento;
- g) previsioni di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (Responsabile della prevenzione alla corruzione e OdV);
- h) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Le misure di prevenzione considerate ed implementate attraverso il Modello 231 debbono essere coerenti con gli esiti della valutazione del rischio, prevedendo la possibilità che l'Ente sia considerato



responsabile per i reati commessi in qualità di agente pubblico ovvero per quelle ipotesi in cui l'agente operi come soggetto indotto o corruttore.

6. CATALOGO REATI

I delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale inclusi nei reati presupposto ai sensi dell'art. 24 del DLgs. 231/2001 sono descritti nella parte dedicata ai Rapporti con la Pubblica Amministrazione del MOG 231.

Il *risk assessment* eseguito per la *compliance* 231 considera l'eventualità che il soggetto apicale o sottoposto all'altrui vigilanza possa avere un ruolo prevalentemente attivo nel rapporto corruttivo.

L'integrazione del MOG 231 effettuata in conformità alle previsioni del PNA, stante la platea a cui si rivolge prevalentemente (soggetti appartenenti alla P.A.), recupera la gestione del rischio corruzione anche sul lato passivo, oltre ad aggiungere fattispecie di reato presupposto che non sono espressamente contemplate dal DLgs 231/01.

Si fornisce quindi di seguito l'elencazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti ai sensi della Legge 190/2012.

6.1 Peculato (art. 314 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio che, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

6.2 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per se o per un terzo denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



6.3 Malversazione a danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis C.P.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

6.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.P.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

6.5 Concussione (art. 317 C.P.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

6.6 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322-bis C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (art.318 c.p.) ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (art.319 c.p.).

L'art. 319 bis c.p. prevede delle circostanze aggravanti.

L'art.320 c.p. prevede che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

L'art. 321 c.p. prevede che le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applichino anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.



6.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C.P.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

6.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. (2)

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

6.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le



finalità indicate dall'articolo 319.

6.10 Abuso d'ufficio (art. 323 C.P.)

Salvo che il fatto non costituisca un grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

6.11 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragioni dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 Euro.

6.12 Rilevazione e utilizzazione d'invenzioni di segreti di ufficio (art. 326 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio comunque abusando della sua qualità rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

6.13 Rifiuto di atti di ufficio (art. 328 C.P.)

Omissione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.



6.14 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 331 C.P.)

Chi, esercitando attività di servizio pubblico o di pubblica necessità, interrompe il servizio ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici, aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 Euro.

6.15 Sottrazione o danneggiamento di cose (art. 334 C.P.)

Chiunque sottrae o danneggia cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 Euro a 309 Euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

6.16 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose (art. 335 C.P.)

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 Euro.

6.17 Traffico di influenze illecite (346 bis C.P.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.



6.18 Turbata libertà degli incanti (353 C.P.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, o ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

6.19 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353bis C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

6.20 Astensione dagli incanti (354 C.P.)

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.

6.21 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355 C.P.)

Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

6.22 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.



6.23 Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.



7. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE

IL PNA, nel recepire quanto disposto dall'art. 1 comma 44 della Legge 190/2012, prescrive alle pubbliche amministrazioni, alle società ed enti partecipati, di provvedere all'adozione di un proprio Codice di Comportamento che stabilisca i doveri minimi di imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti ad osservare.

L'Associazione ha così adottato un Codice Etico che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i consulenti e/o collaboratori esterni comunque denominati.

Il Codice Etico è implementato dal Codice di Comportamento previsto dal Dlgs. 165/2001 e successivo DPR 62/2013.

Sia il Codice Etico che il Codice di Comportamento richiamano principalmente i seguenti valori:

- ✓ l'integrità morale, l'onestà personale e la correttezza nei rapporti interni ed esterni;
- ✓ la trasparenza nei confronti dei Soci, dei portatori di interesse e dei cittadini;
- ✓ il rispetto dei dipendenti e l'impegno a valorizzare le capacità professionali;
- ✓ l'impegno sociale;
- ✓ la tutela della salute, della sicurezza ambientale e dell'ambiente;

e più in generale il rifiuto di ogni condotta atta a porre in essere comportamenti e atti che possono rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare ipotesi di reato presupposto di cui al precedente paragrafo 4, ovvero concorrere, contribuire o favorire anche per interposta persona anche indirettamente le relative fattispecie criminose.

Aspetto essenziale per l'effettività del Piano di Prevenzione della Corruzione è l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni previste nello stesso, del Codice



PIANO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

Revoo_2016

Etico, completo del Codice di Comportamento, del Modello 231/2001 e delle procedure interne disposte ai fini della prevenzione sia dei reati di corruzione che di quelli contemplati dal DLgs. 231/2001.

Nel Modello 231 deve essere previsto un sistema sanzionatorio in funzione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto dalla società con i soggetti destinatari del modello, oltre a quelli degli stessi intrattenuti con terzi estranei alla società, potenzialmente forieri di reato presupposto.

Tale sistema si rivolge, infatti, a tutto il personale dell'Ente, compresi gli Organi di Governo, Collegio dei Revisori contabili, i collaboratori esterni e tutti i soggetti aventi rapporti con la società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare e delle relative sanzioni, indipendentemente dall'instaurazione e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria per i medesimi fatti.

Sia il Codice Etico e di Comportamento che il Sistema Disciplinare e il Manuale dei Protocolli, fanno parte integrante del presente Piano.

Il Codice Etico ed il Codice di Comportamento saranno redatti nel corso dell'anno 2016; per quanto riguarda il sistema disciplinare, si voglia far riferimento al C.C.N.L. Capo III artt- 56-68.



8. REGOLE DI CONDOTTA SPECIFICHE DA OSSERVARE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO IN RELAZIONE ALLA REALTA' AZIENDALE

I reati oggetto di esame presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, Consulenti e collaboratori, Organi ispettivi, Gestione del personale, e possono interessare le seguenti aree/funzioni:

- La Presidenza
- Il Consiglio
- La Segreteria

8.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

L'elemento che caratterizza la fattispecie di reato in esame è l'esistenza di continui rapporti tra l'Associazione ed Enti della Pubblica Amministrazione.

In particolare per la peculiarità dell'attività svolta, l'Ente intrattiene rapporti con Enti Pubblici per:

- ✓ rappresentare i consorzi di bonifica, nonché tutelare ed assistere i medesimi nel conseguimento delle loro finalità istituzionali;
- ✓ redigere programmi di intervento sul territorio che coinvolgono Enti pubblici;
- ✓ gestire servizi in sostituzione di analoghi servizi soppressi nei Consorzi associati;

e in generale visite ispettive di controllo.

Nei rapporti con Pubblica Amministrazione è necessario seguire le seguenti regole:

- ✓ i rapporti con i rappresentanti della PA nello svolgimento delle operazioni attinenti le attività sensibili sono tenuti dal responsabile della funzione interessata o da un soggetto da questi delegato;



- ✓ è fatto divieto di intrattenere rapporti per conto dell'Ente con esponenti della PA, se non specificamente delegato, fatto salvo chi opera per conto dell'Ente e lo rappresenta;
- ✓ di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere informato tempestivamente il legale rappresentante, oltre agli organismi di vigilanza in carica (RPC, OdV);
- ✓ i procuratori, sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che dell'attività di ciascuno possa riguardare la competenza dell'altro;
- ✓ i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti con il responsabile della funzione o dal soggetto da questi delegato.

8.2 Rapporti con i fornitori di beni e servizi

Relativamente al processo di acquisizione di beni e servizi si evidenzia quanto segue:

- ✓ gli atti deliberativi per l'acquisizione di beni e servizi o appalti lavori, devono essere posti in essere nel rigoroso rispetto delle disposizioni di leggi applicabili in relazione alla procedura aziendale di riferimento;
- ✓ i soggetti partecipanti alle commissioni di gara devono agire nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni del Codice Etico, del rigore, imparzialità e riservatezza;
- ✓ i soggetti partecipanti alle commissioni di gara devono respingere ogni tipo di pressione indebita onde evitare trattamenti di favore nei confronti dei partecipanti.

8.3 Rapporti con i dipendenti e collaboratori per acquisizione e progressione del personale

L'Organo di Governo e la Direzione devono garantire l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza ed inoltre:



- ✓ l'assunzione deve avvenire nel rigoroso rispetto delle leggi, delle procedure definite dall'Ente per l'assunzione del personale;
- ✓ l'esito del processo valutativo dei candidati deve essere formalizzato e mantenuto agli atti a cura del responsabile amministrativo;
- ✓ i contratti dell'Ente con i consulenti devono essere predefiniti in forma scritta e devono riportare chiaramente modalità, svolgimento e costo dell'incarico;
- ✓ i compensi di collaboratori e consulenti devono trovar adeguata congruità in considerazione delle prassi esistenti sul mercato o, se possibile, rispetto a tariffe vigenti.

8.4 Rapporti con soggetti a cui conferire incarichi all'interno dell'Ente -inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ex D.Lgs. 39/2013

L'art. 2 del D.Lgs. 39/2013 prevede l'obbligo in capo agli enti pubblici nonché agli enti di diritto privato in controllo pubblico di verificare l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in caso di affidamento di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice.

L'art. 3 dello stesso decreto prevede, inoltre, una puntuale disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi dirigenziali interni ed esterni e incarichi di amministratore di ente privato in controllo pubblico di livello locale per i soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del titolo II del libro II del Codice penale.

In applicazione dell'art. 20 del decreto, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste e tale dichiarazione viene poi pubblicata nel sito della Società.

La dichiarazione circa la non sussistenza di cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

La dichiarazione mendace comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto suddetto per un periodo di 5 anni.



Il Responsabile della prevenzione effettua periodicamente la verifica di quanto dichiarato e, in caso di anomalie riscontrate, contesta l'inconferibilità emersa nel corso del rapporto e propone le misure conseguenti, segnalando il tutto agli organismi e alle Autorità competenti.

La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

In caso di incompatibilità, il soggetto cui viene conferito l'incarico ha l'obbligo di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che ha conferito l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili (capo V e VI del decreto).

All'atto del conferimento dell'incarico e a cadenza annuale, l'interessato presenta una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità (art. 20 cit.). Pare opportuno sottolineare come per l'inconferibilità tale dichiarazione venga richiesta solo al momento dell'attribuzione, anche se l'inconferibilità susseguente genera la contestazione e l'adozione di adeguate misure, mentre per l'incompatibilità è imposta dinamicamente e con aggiornamento annuale, in relazione al fluire del tempo di espletamento dell'incarico.

Nel caso di accertata incompatibilità e di mancata rimozione della stessa, il decreto prevede la decadenza ex lege dall'incarico incompatibile e la risoluzione legale del contratto di lavoro autonomo o subordinato. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 e vigila sull'adozione delle misure conseguenti.

In caso di violazione delle previsioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, secondo l'art. 17 del D.Lgs. 39/2013, gli atti e i contratti posti in essere sono nulli e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18, a carico degli organi conferenti gli incarichi.



PIANO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

Revo0_2016

Il decreto legge 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, ha disposto che “in sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti”.

Al Responsabile della prevenzione spetta altresì la segnalazione dei casi di possibile violazione del decreto legislativo all'ANAC e alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.



9. DIFFUSIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL CONTESTO AZIENDALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

9.1 Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione

Il primo fondamento dell'attivazione del presente Piano è stabilito dall'ampia e partecipata conoscenza dello stesso, da parte dei dipendenti delle società, dagli Enti di controllo e dai cittadini.

A tal fine il Piano verrà pubblicato sul sito internet dell'Associazione nell'area accessibile denominata "Amministrazione Trasparente".

Inoltre tutti i dipendenti dell'Ente saranno resi edotti dell'esistenza di detto Piano.

I dipendenti, nello svolgimento delle attività di competenza si uniformeranno ai contenuti del predetto Piano traducendo in modelli operativi la formazione acquisita in termini di prevenzione alla corruzione.

9.2 Adozione di specifiche attività di formazione del personale

Vengono definiti specifici interventi di formazione sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, previo parere favorevole del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione.

Sulla scorta delle informazioni e priorità definite di concerto con i Dirigenti ed il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione sarà definito un piano formativo con le seguenti fasi d'azione:

- ✓ individuazione dei dipendenti, quadri e dirigenti coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione e successiva pianificazione degli interventi di aggiornamento della normativa;



PIANO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

Revo0_2016

- ✓ verifica del grado di informazione e conoscenza delle materie a rischio di corruzione in possesso dei dipendenti;
- ✓ sensibilizzazione verso comportamenti atti a prevenire situazioni a rischio di corruzione con particolare attenzione ai temi dell'etica e della legalità dei comportamenti.

Il piano formativo avrà quale oggetto:

- ✓ la conoscenza della norma e le sue evoluzioni;
- ✓ il catalogo reati;
- ✓ le aree a rischio (e l'aggiornamento di nuove aree sensibili);
- ✓ le procedure da attuare per evitare e circoscrivere il rischio reato;
- ✓ il confronto tra dipendenti per conoscere l'estensione del rischio in altre aree non di propria competenza;
- ✓ l'omogeneizzazione dei processi per garantire la costituzione di buone pratiche amministrative che possano ridurre ulteriormente il rischio di corruzione.

Il monitoraggio dei percorsi formativi, in termini di frequenza e conseguimento dell'attestato di partecipazione sarà effettuato dal Responsabile dell'Area Amministrativa del Consorzio che gestisce in via amministrativa l'Associazione che trimestralmente invierà al Responsabile della Prevenzione della Corruzione reportistica idonea alla verifica dell'effettiva formazione.



10. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone le regole in materia di flussi informativi con i Soci, gli Organi di governo, i Referenti, l'OdV, i Dipendenti e le Autorità di vigilanza.

Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di monitoraggio sull'efficacia del Piano e sullo stato della sua operatività, consentendo l'accertamento a posteriori delle cause che ne hanno pregiudicato la capacità preventiva, rendendo possibile la sua eventuale violazione o, nei casi più gravi, il verificarsi del reato di corruzione.

Devono comunque essere oggetto di comunicazione:

su base occasionale, da parte dell'Organo di governo, le informazioni concernenti l'assetto organizzativo societario e i cambiamenti che hanno riflessi sull'attuazione delle misure del Piano;

su base occasionale, da parte di Dirigenti, la necessità di cambiamenti procedurali nelle aree a rischio reato, conseguenti a mutamenti dell'attività e dell'organizzazione aziendale;

su base periodica, da parte di Dirigenti le informazioni sulle attività aventi rilevanza in materia di anticorruzione;

su base occasionale, da parte di Dirigenti la segnalazione o la denuncia di comportamenti sospetti;

su base periodica, da parte dell'OdV, le relazioni sull'attività compiuta e tutti i rilievi concernenti la parte del MOG dedicata ai reati contro la PA, al fine di garantire il coordinamento e la collaborazione proficua tra i due Organi;

su base occasionale, ogni altra informazione di qualsivoglia genere, fornita da Organi di governance, personale o terzi, attinente l'attuazione o la violazione del Piano nelle aree di attività a rischio



nonché il rispetto delle previsioni di legge, utili ai fini dell'assolvimento dei compiti del Responsabile della prevenzione;

su base periodica, da parte del Responsabile della prevenzione, il Piano e i suoi aggiornamenti, la relazione annuale e le iniziative intraprese, nonché le comunicazioni aziendali in materia di anticorruzione;

In particolare, devono essere obbligatoriamente trasmesse al suddetto Responsabile le informazioni concernenti:

- provvedimenti, notizie e sanzioni provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati previsti dalla Legge, nei confronti dei destinatari del Piano, o dai quali risultino inadempimenti od omissioni;
- segnalazioni inoltrate al Consorzio dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dalla Legge e dal Piano;
- contestazioni che l'Amministrazione pubblica ha formalmente inoltrato al Consorzio;
- rapporti predisposti dalle strutture del Consorzio e dagli organi di controllo, nell'ambito della loro attività di vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme della Legge e alle disposizioni del Piano.

Inoltre, tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare al Responsabile comportamenti che possono rappresentare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità.

Ogni informazione, dato, segnalazione, report previsto dal Responsabile viene custodito in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) predisposto a cura dello stesso, ferma restando



l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

Il dettaglio dei flussi informativi individuati è stato inserito nell'allegato del manuale dei Protocolli PPC.

11. LE MISURE DI CARATTERE TRASVERSALE

Il Piano di Prevenzione della Corruzione, come previsto dal PNA, deve prevedere anche l'attuazione di misure di carattere trasversale quali a titolo esemplificativo quelle di seguito riportate.

11.1 Programma Triennale della Trasparenza

A seguito delle modifiche introdotte dal DL 90/2014 all'art. 11 del DLgs 33/2013 gli Enti Pubblici Economici sono tenuti ad osservare la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni.

Alla luce del nuovo quadro normativo sono, pertanto, da ritenersi superate le indicazioni in materia di trasparenza rivolte agli Enti Pubblici Economici Contenute nella delibera ANAC n° 50/2013 e del PNA.

Per l'attuazione degli obblighi di trasparenza del DLgs. 33/2013 gli Enti Pubblici economici adottano il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nominando il Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione, istituiscono sul proprio sito web una sezione dedicata "Amministrazione Trasparente" nella quale pubblicano i documenti, le informazioni e i dati previsti dal DLgs. N° 33/2013 e assicurano l'esercizio dell'accesso civico.

11.2 Informatizzazione dei processi

L'informatizzazione dei processi consente la tracciabilità del processo e riduce il rischio di blocchi non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.



11.3 L'accesso telematico – Accesso Civico

L'accesso telematico permette all'esterno di accedere ai dati della società.

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l'istituto dell'accesso civico contemplato dall'articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni di carattere squisitamente "pubblico" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

L'accesso civico è quindi il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni o gli Enti abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

L'accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

Diversamente da quest'ultimo, infatti, l'accesso civico non presuppone un interesse qualificato del richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni/enti forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

A tal fine è già stato attivato l'Accesso Civico.



PIANO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

Revo0_2016

12. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI

Per una puntuale attuazione del Piano e del suo monitoraggio, Il Consorzio ha pianificato, nel triennio in esame (2016 – 2018) i seguenti interventi:

Anno di attuazione	Azioni previste	A cura di	Frequenza	Strumenti di rilevazione e/o divulgazione
Primo anno	Adozione del Piano, pubblicazione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Annuale	Sito internet del Consorzio
Primo anno	Diffusione e presa d'atto del Piano da parte dei dipendenti	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Continua	Comunicazione via mail, consegna
Primo anno	Attività di monitoraggio e controllo del Piano di prevenzione della corruzione. Risk assessment e sua implementazione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Trimestrale	Check di controllo sull'applicazione dei Protocolli e delle procedure. Report di sintesi da pubblicare sul sito internet del Consorzio
Primo anno	Attività di implementazione e monitoraggio della sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito internet aziendale	Responsabile della Trasparenza	Mensile	Report di sintesi da pubblicare sul sito internet del Consorzio
Primo anno	Attuazione delle azioni di formazione previste	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Semestrale	Piano della formazione con individuazione degli argomenti e scelta dei destinatari. Il Piano formativo pubblicato sul sito internet del Consorzio
Secondo anno	Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure applicate nel primo anno	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e suoi Referenti	Trimestrale	Check di controllo sull'applicazione dei Protocolli e delle procedure. Report di sintesi da pubblicare sul sito internet del Consorzio
Secondo anno	Revisione del Piano ed individuazione di ulteriori azioni correttive	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Annuale	Sito internet del Consorzio
Secondo anno	Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate in fase di applicazione di primo anno del Piano	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Trimestrale	Report di sintesi con evidenza delle criticità e delle azioni di miglioramento introdotte da pubblicare sul sito internet del Consorzio
Secondo anno	Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" al fine di verificare l'esistenza di comportamenti ed eventuali azioni correttive	Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Mensile	Report di sintesi da pubblicare sul sito internet del Consorzio
Terzo anno	Reiterazione delle azioni del primo e secondo anno (formazione, revisione delle procedure)	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Trimestrale	Report di sintesi con evidenza delle criticità e delle azioni di miglioramento introdotte da pubblicare sul sito internet del Consorzio
Terzo anno	Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel secondo anno	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Trimestrale	Check di controllo sull'applicazione dei Protocolli e delle procedure. Report di sintesi da pubblicare sul sito internet del Consorzio
Terzo anno	Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Semestrale	Miglioramento check di controllo e pubblicazione delle nuove liste di controllo sul sito internet aziendale
Terzo anno	Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" al fine di verificare l'esistenza di comportamenti anomali ed eventuali azioni correttive	Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Mensile	Report di sintesi da pubblicare sul sito internet del Consorzio



13. RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012

Si precisa fin d'ora che ogni sopravvenuta norma in contrasto con il presente Piano sarà disapplicata, anche nelle more del suo formale adeguamento, fatte salve discipline transitorie previste dalla Legge.

Il presente Piano è comunque soggetto ad aggiornamenti annuali in presenza di importanti cambiamenti organizzativi dell'Ente, o a seguito di indicazioni ricevute dagli organismi vigilanti.